SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

n. 121

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 18 al 24 novembre 1986)

INDICE

ARGAN ed altri: Per l'acquisizione da parte dello Stato della proprietà del castello Farnese, sito nel comune di Giove (Terni), che sarà prossimamente messo in vendita (1899) (risp. GULLOTTI, *ministro per i beni culturali e ambientali*) *Pag.* 2415

CANETTI: Per l'adozione di provvedimenti a favore delle aziende floricole della Liguria, gravemente danneggiate dalla recente ondata di gelo (2634) (risp. PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 2416

COLELLA: Sulla ventilata soppressione dell'ufficio imposte dirette di Mercato San Severino (Salerno) (3267) (risp. VISENTINI, *ministro delle finanze*) 2418

DE CATALDO: Sui motivi per i quali l'Enel non ha ancora provveduto alla realizzazione delle opere di elettrificazione rurale per le quali la comunità montana del Vulture (Potenza) aveva anticipato parte delle spese preventivate (2761) (risp. ZANONE, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 2419

DI NICOLA: Per un intervento volto ad eliminare lo stato di viva preoccupazione creatosi nella città di Trapani, più particolarmente nella frazione Xitta, a causa dell'imminente costruzione in tale zona di un centro di distribuzione del gas metano (2677) (risp. ZANONE, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 2420

FRANCO: Per la predisposizione di un'inchiesta in merito alle responsabilità di quanto occorso al cacciatore Gaetano Paviglianiti in contrada San Basile di Rosali (Reggio Calabria) (2938) (risp. PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) *Pag.* 2421

FRASCA: Sulle iniziative assunte in relazione alla attuazione della risoluzione approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa concernente il trattamento dei rifiuti radioattivi (2423) (risp. ZANONE, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 2422

GARIBALDI: Sui motivi per i quali il competente giudice di sorveglianza presso il carcere di Rebibbia in Roma ha concesso il permesso di uscita ad un detenuto che, in virtù di tale permesso, ha compiuto vari reati (3168) (risp. ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*) 2424

MELOTTO: Per l'applicazione della legge 20 maggio 1985, n. 207, che riconosce l'equiparazione giuridica e normativa degli psicologi psichiatrici agli psichiatri (3398) (risp. CAVIGLIASSO, *sottosegretario di Stato per la sanità*) 2425

PALUMBO: Sulle iniziative assunte in relazione all'aggravarsi della situazione dell'ordine pubblico a Messina (2935) (risp. SCALFARO, *ministro dell'interno*) 2427

PETRARA, DI CORATO: Per il sollecito avvio dei lavori di ammodernamento della strada statale n. 634 Rutigliano-Conversano (Bari), con particolare riferimento al tratto stradale che attraversa la zona commerciale ed artigianale (1960) (risp. NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*) 2428

PISANÒ: Sull'opportunità di esonerare dal pagamento del bollo la vettura su cui furono assassinati i coniugi Dalla Chiesa, successivamente

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

donata al Museo storico di Voghera (Pavia) (3306) (risp. VISENTINI, *ministro delle finanze*) *Pag.* 2429

RUFFINO: Sui criteri seguiti dall'AIMA nella scelta delle sedi portuali e delle ditte da utilizzare per il trasferimento del grano tenero dall'Inghilterra all'Italia (2585) (risp. PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 2430

SPANO Ottavio ed altri: Per la revoca del sindaco di Palau (Sassari) (3399) (risp. SCALFARO, *ministro dell'interno*) *Pag.* 2431

VETTORI ed altri: Per la proroga dei termini previsti per l'iscrizione catastale degli edifici (3182) (risp. NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*) 2433

ARGAN, GIUSTINELLI, GROSSI, COMASTRI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere:

se sia a conoscenza del fatto che dal 6 al 9 giugno 1985, nel comune di Giove, in provincia di Terni, sarà messo in vendita il castello Farnese, attualmente di proprietà dei conti Acquarone, insieme a centinaia di quadri, numerosi arazzi fiamminghi del XVII secolo, sculture di marmo, un'armeria di oltre 250 pezzi, mobili e oggetti di arredamento e antiquariato;

se ciò non configuri un grave pericolo di dispersione di un ingente patrimonio d'arte — per un complesso di 2.500 pezzi — che, secondo alcuni esperti, costituirebbe la più importante vendita di antiquariato degli ultimi 40 anni in Italia, per un valore di alcuni miliardi;

se la messa all'asta dell'imponente castello, risalente al XII secolo, non debba essere impedita, attraverso il diretto intervento dello Stato per acquisirne la proprietà, nel quadro di una scelta volta alla pubblicizzazione di un complesso di beni di grande valore storico ed artistico e alla creazione di una istituzione culturale che potrebbe assolvere ad un ruolo di fondamentale importanza per tutta la bassa valle del Tevere.

(4-01899)

(16 maggio 1985)

RISPOSTA. — In ordine all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, questo Ministero rileva quanto segue: nel maggio 1985, gli allora proprietari dei castello di Giove comunicavano alla soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Umbria di alienare l'immobile in questione.

Detto ufficio periferico, nel trasmettere a questo Ministero la comunicazione dei proprietari, sconsigliava la prelazione dato l'alto prezzo in rapporto al valore del cespite.

Successivamente, ricevuto il verbale d'asta dell'8 giugno 1985 con il quale l'immobile veniva assegnato per lire 1.050.000.000, tenendo conto del parere espresso dal proprio ufficio periferico, questa amministrazione non riteneva di esercitare il diritto di prelazione, limitandosi, in data 14 agosto 1985, a comunicare all'acquirente il mancato esercizio del diritto di prelazione e la conferma dell'esistenza del vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Per quanto riguarda, poi, l'altro problema sollevato dagli onorevoli interroganti, concernente i beni mobili posti ad arredo dell'immobile in questione, si fa presente che la collezione di armi del duca Pietro d'Acquarone era già stata smembrata a seguito di furti, prima della vendita all'asta. La competente soprintendenza ha, quindi, effettuato le seguenti operazioni:

notifica di particolare interesse storico-artistico con nota di urgenza il giorno stesso dell'asta;

il conseguente vincolo è in corso di perfezionamento da parte di funzionari del museo di Castel Sant'Angelo all'uopo incaricati;

i dipinti esposti, alcuni particolarmente interessanti, risultano di provenienza antiquariale, cioè sono stati collocati nel castello come oggetti di arredo e non si trattava di autentici arredi del castello.

La stessa considerazione va fatta per i mobili del castello, di cui era rimasta, dell'arredo originario, sono una piccola parte irrilevante dal punto di vista artistico; di questi, due pezzi notificati (cassoni lignei dorati e policromati ad intagli, Andrea da Formiggine, secolo XVI, originariamente pertinente il cardinale Guastavillani) sono stati acquistati dallo Stato e destinati alla galleria nazionalle dell'Umbria.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
GULLOTTI

(14 novembre 1986)

CANETTI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso che per il secondo anno consecutivo, fatto che non ha precedenti negli annali, nel Ponente ligure una eccezionale ondata di gelo ha gravemente colpito le attività floricole distruggendo la gran parte della produzione in pienaria e nelle serre non riscaldate, in tal modo compromettendo irrimediabilmente tanto le piante di fronda che erano state risparmiate dalla gelata dello scorso anno quanto quelle che sono state ripiantate successivamente per ricostituire un capitale produttivo (si ricorda che nel gennaio 1985 oltre l'80 per cento delle piante è stato distrutto dal gelo);

ricordato come anche per effetto delle gelate del 1985 per la prima volta il saldo della bilancia commerciale nel settore floricolo sia stato negativo;

evidenziato come la ripetizione della calamità contribuisca ad accelerare in modo irreversibile, in assenza di adeguati provvedimenti di sostegno, il livello di indebitamento delle imprese;

tenuto conto dei gravi problemi occupazionali che si sono venuti a determinare nel settore, acuendo in tal modo una già precaria situazione economico-sociale esistente nella zona;

rilevato come seri problemi si pongano altresì alle imprese commerciali e dei trasporti seriamente colpite nei costi gestionali dalla drastica diminuzione di prodotti floricoli commerciabili;

stigmatizzato come esista un considerevole ritardo nelle procedure attuative per il trasferimento alla regione Liguria delle provvidenze legislative, in particolare della legge n. 198 del 1985, con ciò impedendo ai coltivatori di utilizzare le già limitate risorse finanziarie loro destinate;

sottolineata la ripetuta non inclusione da parte del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nonostante le reiterate affermazioni in senso contrario dello stesso, dei prodotti floricoli tra le colture ammesse ad assicurazione agevolata che possono usufruire delle provvidenze previste dalla legge n. 590 del 1981 e, più in generale, verificata la limitata efficacia della suddetta legge,

l'interrogante chiede di sapere se non ritengano opportuno:

assumere provvedimenti finanziari straordinari e urgenti, al fine di permettere il trasferimento di risorse adeguate alla regione Liguria per la

copertura degli oneri derivanti dagli impegni che la regione medesima sarà chiamata a prendere;

garantire misure di rinnovo automatico dei prestiti di conduzione e il rinvio del pagamento delle rate dei prestiti e dei mutui contratti dalle aziende agricole colpite dalla calamità;

intervenire verso l'ufficio tecnico erariale interessato per la rapida delimitazione delle zone ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973;

riconsiderare l'orientamento finora avuto, includendo nel decreto previsto dall'articolo 3 della legge n. 590 del 1981, tra le colture agricole intensive o pregiate ammesse all'assicurazione agevolata contro il gelo, come da articolo 11 della summenzionata legge, fiori recisi, fronde ornamentali in vaso, verde ornamentale, in modo da permettere la costituzione di consorzi per la difesa attiva e passiva nel settore e nel contempo prevedere adeguati provvedimenti di copertura finanziaria dei capitoli di bilancio specifici;

accelerare la ripartizione delle provvidenze legislative in modo che la regione Liguria possa al più presto usufruire operativamente di tutte le sue spettanze;

provvedere a favore delle imprese artigianali e commerciali che a causa della drastica penuria di prodotti floricoli hanno subìto seri danni alle loro attività;

prevedere la possibilità di una esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i coltivatori diretti;

adottare misure a tutela dei lavoratori dipendenti delle aziende commerciali e artigianali che operano nel settore con contratto a tempo indeterminato, accordando i benefici della cassa integrazione guadagni anche per il 1986, e a quelli a tempo determinato, che hanno perso il lavoro a causa della gelata e non godono delle provvidenze della CIG, concedendo i benefici della disoccupazione speciale con integrazione del reddito pari a coloro che usufruiscono della CIG;

riconoscere ai lavoratori agricoli dipendenti iscritti allo SCAU almeno le giornate agricole denunciate nel 1984;

dichiarare rapidamente l'esistenza di eccezionale calamità come previsto dall'articolo 4 della legge n. 590 del 1981.

(4-02634)

(19 febbraio 1986)

RISPOSTA. — Questo Ministero, sulla base delle motivate proposte inoltrate dalla regione Liguria ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, ha emesso il decreto dell'8 luglio 1986, con il quale è stata dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità delle nevicate e gelate verificatesi il 9 e il 10 febbraio 1986 nel territorio di numerosi comuni della provincia di Imperia, ai fini della concessione, a favore delle aziende agricole gravemente danneggiate, delle provvidenze previste dalla legge stessa, con le modificazioni e le integrazioni recate dalla legge n. 198 del 1985.

Nessuna richiesta è stata avanzata dalla regione intesa ad ottenere l'emanazione del provvedimento interministeriale, previsto dall'articolo 8 della richiamata legge n. 198 del 1985, che autorizzi gli istituti e gli enti

esercenti il credito agrario a proporre la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento fondiario, contratte con le aziende agricole gravemente danneggiate.

Per quanto riguarda le esigenze finanziarie per far fronte agli interventi conseguenti alle nevicate e gelate del gennaio 1985, si comunica che alla regione Liguria sono stati assegnati, a tal fine, fondi per complessive lire 18.925 milioni.

Per quel che concerne l'inclusione dei prodotti floricoli tra le colture ammesse all'assicurazione agevolata, si precisa, anche in questa sede, che, per tali prodotti, per la concessione del beneficio manca il presupposto costituito dall'assicurazione dei prodotti stessi sul mercato libero.

Circa i riferimenti alle imprese commerciali e artigiane, il competente Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha precisato che le situazioni rappresentate non rientrano tra quelle assistibili dal Ministero medesimo, trattandosi di casi di lucro cessante, che non sono presi in considerazione dalla normativa vigente in materia.

Il Ministero delle finanze ha a sua volta fatto presente che la rapidità degli interventi degli uffici tecnici erariali, in occasione delle delimitazioni delle zone danneggiate da eventi naturali, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 27 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è direttamente cannessa alla tempestività con la quale l'evento calamitoso viene denunciato dal possessore danneggiato o, in sua vece, dal sindaco dei comuni interessati.

Pertanto, vigendo il regime di autotassazione, se le denunce e le segnalazioni sono effettuate entro i termini indicati dai citati articoli 27 e 31, per i possessori danneggiati che abbiano perduto almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo, indipendentemente dagli accertamenti degli uffici tecnici erariali — che è il caso di sottolineare sono sempre eseguiti tempestivamente — i redditi dominicali e agrari non concorrono a formare il reddito complessivo dell'anno in cui si è verificata la perdita del prodotto stesso.

Le altre richieste formulate nella interrogazione in oggetto rientrano nella specifica competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che è stato già interessato in merito.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

(22 novembre 1986)

COLELLA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sono in programma la soppressione dell'ufficio delle imposte dirette di Mercato San Severino (Salerno) e l'accorpamento dei comuni di Fisciano, Calvanico, Siano, Bracigliano e Mercato San Severino all'ufficio di Pagani.

L'interrogante evidenzia che il tessuto economico della zona, interessata anche al nuovo insediamento universitario, non può essere privato di questo fondamentale servizio e che, pertanto, sarebbe necessario un ripensamento sul provvedimento in parola. Qualora la soppressione si rivelasse inevitabile, occorrerà operare un più approfondito esame della posizione geografica dei comuni segnalati per rispondere in modo adegua-

to alle esigenze dei numerosissimi commercianti, industriali e cittadini della Valle dell'Irno.

(4-03267)

(18 settembre 1986)

RISPOSTA. — Al momento non è ancora possibile fornire notizie precise circa la sorte futura dell'ufficio cui si riferisce l'onorevole interrogante in quanto l'Amministrazione, potendo procedere entro il 31 dicembre del corrente anno alla definitiva determinazione delle circoscrizioni degli uffici finanziari, sta effettuando una ricognizione di diverse sedi al fine di valutare analiticamente i problemi dei vari uffici inclusi nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 644 del 1972.

Qualora si pervenisse, comunque, alla chiusura dell'ufficio di Mercato San Severino, l'Amministrazione dovrebbe aggregarne tutto il distretto all'ufficio delle imposte di Salerno, in attuazione di quanto stabilito dal suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 644.

Si rappresenta comunque che i comuni che da detta operazione si ritenessero eccezionalmente penalizzati potrebbero sempre, ai sensi dell'articolo 3 del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 644, chiedere poi con delibera del consiglio comunale di essere trasferiti ad altra circoscrizione finanziaria.

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

(15 novembre 1986)

DE CATALDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

che la comunità montana del Vulture ha predisposto un piano di intervento di elettrificazione rurale, anni 1976-1985, nei comuni di Atella, Maschito, Melfi, Rapone, Ripacandida e Vecosa, per un impegno di spesa di lire 530 milioni, stipulando all'uopo apposite convenzioni con l'Enel per un ammontare preventivato di lire 510.480.846;

che per la realizzazione delle relative opere di elettrificazione rurale la comunità montana del Vulture ha assunto l'obbligo di corrispondere all'Enel un contributo a fondo perduto pari all'80 per cento dell'importo dei progetti approvati, per un totale di lire 408.305.477;

che, come convenzionalmente stabilito, la comunità montana del Vulture ha corrisposto all'Enel, con mandati nn. 74 e 75 del 1986, la somma di lire 204.152.739, pari al 50 per cento del contributo concesso;

che, nonostante la comunità montana abbia tenuto fede agli impegni assunti, l'Enel ha reso noto senza plausibile giustificazione che, pur avendo incamerato l'anticipazione, non provvederà alla messa a punto degli impianti se non alla fine dell'anno in corso, con grave disagio delle aziende interessate,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Governo ritiene legittimo l'operato dell'Enel che incassa le anticipazioni e non dà corso alle relative opere;

se il Governo non ritiene di dover intervenire affinchè le popolazioni rurali interessate non abbiano ancora da aspettare anni per poter usufruire della elettricità.

(4-02761)

(24 marzo 1986)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione in oggetto, riguardante la elettrificazione rurale della comunità montana del Vulture, si comunica che, allo stato attuale, non è prevista alcuna variazione nel programma di svolgimento dei lavori previsti dalle convenzioni concluse tra l'Enel e la citata comunità montana.

Le convenzioni, infatti, sono state restituite all'Enel per l'accettazione in data 20 febbraio 1986 e da allora sono iniziati a decorrere i venti mesi durante i quali è previsto che l'Ente ottenga il decreto di autorizzazione da parte del presidente della giunta regionale, tutti i nulla osta necessari alla costruzione delle linee nonchè le servitù, bonarie e coattive, sui fondi da attraversare.

Le relative procedure sono già state comunque avviate entro il termine contrattuale di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione all'Enel, da parte della comunità montana, dell'avvenuta registrazione delle convenzioni.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ZANONE

(31 ottobre 1986)

DI NICOLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* — Per sapere quali urgenti provvedimenti intendano adottare per eliminare lo stato di viva preoccupazione e timore che si è creato nella città di Trapani e più particolarmente nella frazione di Xitta, vicinissima al comune capoluogo, a causa della imminente costruzione in tale zona del centro di distribuzione del gas metano.

La centrale del metano infatti dovrebbe essere costruita a breve termine in un tratto di terreno già requisito nella via Zabbarelle, dove già è stato posto il termine della conduttura dell'idrocarburo gassoso, a pochissimi metri di distanza da numerose abitazioni private esistenti.

La popolazione, giustamente allarmata per il potenziale gravissimo pericolo della costruenda struttura, facile bersaglio di azioni delittuose, assurdamente progettata in luogo abitato, chiede maggiore serenità e che la costruzione della centrale di distribuzione metanifera avvenga in altra zona, non abitata, prima del torrente Lenzi, dove non arrechi alcun paventato pericolo alla incolumità pubblica.

(4-02677)

(4 marzo 1986)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La cabina di riduzione della pressione e di misura del gas naturale per l'alimentazione della rete urbana della città di Trapani viene realizzata

nel rispetto delle norme di sicurezza di cui al decreto ministeriale 24 novembre 1984, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1985.

Tale cabina è ubicata a 40 metri circa da un fabbricato isolato e a più di 500 metri dalla frazione Xitta. L'area è classificata, dai vigenti strumenti urbanistici, quale territorio destinato all'uso agricolo e, come tale, è attualmente utilizzata.

La distanza dal limite dell'area destinata a futura espansione della frazione Xitta risulta pari a 210 metri. Inoltre il progetto è soggetto al visto di prevenzione incendi del comando dei vigili del fuoco, che ne verifica la rispondenza alle norme.

Non esiste, pertanto, alcun presupposto per cui la scelta relativa all'ubicazione della cabina possa costituire pericolo per la pubblica incolumità.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ZANONE

(31 ottobre 1986)

FRANCO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso che in contrada San Basile di Rosalì, comune di Reggio Calabria, il cacciatore Gaetano Paviglianeti di anni 75 è stato colto da malore mentre due guardie forestali, dopo avergli sequestrato il fucile, gli contestavano il reato di caccia abusiva in periodo non consentito;

considerato che il signor Paviglianeti, deceduto mentre da un amico veniva portato in ospedale, non è stato soccorso dall'elicottero del gruppo volo del corpo forestale dello Stato, dal quale erano discese le due predette guardie forestali,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di disporre una immediata inchiesta che accerti le gravi responsabilità in merito all'accaduto con conseguente dura punizione per quanti, sia pure in adempimento del loro dovere, agiscono nei confronti dei cacciatori con autentica rabbia quasi si trovassero a combattere una guerra.

(4-02938)

(7 maggio 1986)

RISPOSTA. — La morte del signor Paviglianiti, il cacciatore che il 3 maggio 1986 si era recato ad un appostamento per la caccia allo storno nell'Aspromonte, ha particolarmente addolorato e turbato gli uomini del corpo forestale dello Stato, che svolgono in quella zona lo speciale, delicato servizio di prevenzione antibracconaggio e di polizia venatoria.

Quanto al comportamento dell'equipaggio dell'elicottero, si deve considerare che, nei brevi e frenetici momenti seguiti al malore del signor Paviglianiti, il quale era di età avanzata e aveva in precedenza sofferto di disturbi cardiocircolatori, il pilota dovette rapidamente valutare i pro ed i contro di un eventuale trasferimento in ospedale, perchè, ignorando l'esatta ubicazione del centro ospedaliero di Reggio Calabria, non essendo nota la presenza di uno spazio ove atterrare e non conoscendo la dislocazione di linee elettriche, tralicci ed altri ostacoli nel territorio urbano, il pilota sarebbe stato costretto ad una rotta avventurosa, oppure avrebbe

dovuto fare scalo all'aeroporto di Reggio Calabria, con conseguente necessità di un successivo trasporto del malato in ambulanza fino al più vicino centro medico, con ulteriore perdita di tempo.

Inoltre, l'elicottero del corpo forestale dello Stato, oltre a mancare di attrezzature per l'assistenza in volo a persone in situazioni critiche, ha sedili che impediscono di adagiare un sofferente di cuore in posizione idonea. Infine, non poteva escludersi che il rapido cambiamento di quota e di pressione, il movimento del velivolo e la stessa emozione del volo potessero aggravare le condizioni del malato.

D'altra parte, si presentava l'immediata disponibilità del signor Calabrò, compagno del Paviglianiti, a trasportare l'amico con la sua vettura fino al paese di Rosalì, distante meno di un chilometro, dove abitava il cacciatore e dove il medico curante avrebbe potuto intervenire tempestivamente.

Il personale forestale ha soccorso il Paviglianiti con ogni premura, aiutando il suo compagno e una donna accorsa a caricare il malato sulla vettura.

Su tutto l'accaduto, comunque, questo Ministero attende di conoscere le conclusioni che trarrà l'amministrazione giudiziaria.

Va da ultimo precisato che, alla vigilia delle previste cacce primaverili a rapaci migratori, i reparti del corpo forestale dello Stato, destinati a rinforzare il servizio antibracconaggio in provincia di Reggio Calabria, sono stati preventivamente informati sui particolari aspetti di una inveterata tradizione e sono stati sollecitati ad applicare la legge con animo sereno e con comprensione, facendo leva soprattutto su un'opera di divulgazione e di amichevole dissuasione, prima di ricorrere ai provvedimenti di polizia venatoria. Questo orientamento è stato e viene tuttora mantenuto e non risulta che il personale forestale abbia mai trasceso, nemmeno di fronte ad atteggiamenti provocatori talora assunti da cacciatori inosservanti della legge.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

(22 novembre 1986)

FRASCA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere le iniziative che intende prendere in attuazione della risoluzione 847, concernente il trattamento dei rifiuti radioattivi, approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 27 settembre 1985, sulla base di una relazione della Commissione scienza e tecnologia (*Doc.* n. 5413).

Nella relazione in esame si invitano i Governi degli Stati membri, in particolare, a sviluppare metodi alternativi all'immersione in mare dei rifiuti radioattivi, a ridurre il trasporto marittimo di materie radioattive, migliorando le condizioni di questo genere di trasporti, a controllare strettamente il trasporto ferroviario e stradale di materie radioattive (conformemente al regolamento sulla sicurezza del trasporto di materie radioattive della AIEA), a proteggere la popolazione da radiazioni provenienti da industrie che si occupano del trattamento delle sostanze nucleari, a sviluppare con priorità l'opzione a favore dell'interramento a grande

profondità dei residui radioattivi e a intensificare la cooperazione internazionale nel settore.

Si chiede, inoltre, ai Governi di coinvolgere la popolazione nelle decisioni in materia, di adottare i criteri migliori possibili di trattamento dei residui radioattivi al fine di proteggere la salute dei cittadini e l'ambiente e di informare le autorità locali e la popolazione sulle misure da prendere in caso di incidente causato da materie radioattive.

(4-02423)

(5 dicembre 1985)

RISPOSTA. — In riferimento alla interrogazione in oggetto, concernente l'attuazione della risoluzione n. 847 del Consiglio d'Europa, relativa al trattamento dei rifiuti radioattivi, si fa presente che lo sviluppo di eventuali metodi alternativi all'immersione in mare di rifiuti radioattivi è subordinato al reperimento, sul territorio nazionale, di un sito idoneo allo smaltimento in terraferma. Si fa comunque presente che gran parte dei rifiuti attualmente prodotti in Italia è trattata e condizionata con caratteristiche idonee anche ad una soluzione di smaltimento in terraferma.

L'Enel non ha mai usufruito della immersione in mare dei rifiuti radioattivi, nè è attualmente previsto un tale utilizzo quale metodo di smaltimento finale. Tale politica di gestione dei rifiuti è già in linea con quanto indicato nel Piano energetico nazionale.

In particolare, per gli impianti in costruzione o in progetto l'Enel opera sui processi di trattamento degli effluenti, al fine di ridurre a monte le qualità di rifiuti di solidi prodotti.

Nuove tecnologie sono allo studio per ridurre il volume di tali rifiuti solidi e, conseguentemente, sia i trasporti che i volumi impegnati nei depositi finali. Sui rifiuti così minimizzati si esegue un condizionamento in una matrice di cemento, che conferisce al prodotto finale una adeguata stabilità nel tempo, al fine di conservare in modo sicuro il prodotto stesso ed evitare così potenziali impatti con l'ambiente.

Circa la protezione della popolazione da radiazioni provenienti da industrie che si occupano del trattamento delle sostanze nucleari, si fa presente che essa è già assicurata dalle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza nucleare e protezione sanitaria.

Per quanto riguarda la possibilità di sviluppare con priorità l'opzione a favore dell'interramento a grande profondità dei residui radioattivi, va precisato che tale opzione è già oggetto di attenta valutazione, a livello sia nazionale che internazionale, in quanto è ritenuta l'unica soluzione praticabile per i rifiuti ad alta attività, mentre per quelli di media e bassa attività vengono contestualmente valutate anche altre soluzioni tecniche ugualmente valide, come lo smaltimento in formazioni geologiche superficiali che garantiscono gli stessi elevati obiettivi di sicurezza.

Sullo stesso sito delle centrali nucleari è previsto, inoltre, un immagazzinamento provvisorio dei rifiuti radioattivi in depositi appositamente costruiti, in attesa del trasferimento al deposito nazionale; ogni trasporto di materiale radioattivo viene effettuato sotto il controllo dell'ENEA-DISP e nel rispetto della normativa dettata dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA).

Riguardo al trasporto marittimo, ferroviario o stradale di materie radioattive, si fa presente che specifiche norme ne assicurano lo svolgi-

mento in condizioni di adeguata sicurezza. Il trasporto marittimo in Italia è comunque molto ridotto riguardando, in pratica, l'approvvigionamento di radioisotopi per usi sanitari nelle isole maggiori, il trasferimento, con nave speciale, in Inghilterra del combustibile irraggiato della centrale di Latina, eseguito in condisioni di massima sicurezza in base ad autorizzazioni specifiche dell'ENEA-DISP e l'approvvigionamento di sorgenti di cobalto-60 per telecobaltoterapia e per impianti di irraggiamento industriale.

Il trasporto marittimo, effettuato solo da vettori autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (decreto del Presidente della Repubblica n. 1704 del 30 dicembre 1965), non ha alternative, ma è peraltro importante ricordare che le caratteristiche dei contenitori utilizzati per detti trasporti sono tali da offrire sufficienti garanzie di sicurezza in ogni evenienza.

I trasporti ferroviari e stradali di materie radioattive, già regolati dall'*Accord Europeen relatif au transport internationale des marchandises dangereuses par rôute* (ADR) e dal *Règlement internationale concernent le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer* (RID), sono invece effettuati ai sensi delle medesime disposizioni di legge regolanti il trasporto marittimo. I veicoli da adibire ai trasporti stradali, inoltre, sono soggetti a speciali approvazioni da parte del Ministero dei trasporti. Va precisato, comunque, che la normativa vigente per il trasporto stradale in Italia è più severa di quella prevista dalla normativa tecnica internazionale.

I vettori di rifiuti radioattivi sono in ogni caso soggetti ai controlli dell'ENEA-DISP e operano nel rispetto delle prescrizioni tecniche derivate direttamente dalla regolamentazione AIEA.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ZANONE

(31 ottobre 1986)

GARIBALDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso che nei giorni scorsi un detenuto presso il carcere di Rebibbia, in espiazione di pena, in «licenza» per cinque giorni ha messo a soqquadro l'Oltrepo pavese minacciando e sequestrando, rapinando e rubando in diverse località,

l'interrogante chiede di conoscere:

in base a quali elementi il competente giudice di sorveglianza abbia ritenuto di poter concedere il permesso di uscita dal carcere a un tale detenuto, cui tra l'altro lo scorso anno era stata negata la grazia della residua pena;

se nel concedere il suddetto permesso abbia agito con adeguata prudenza e diligenza;

infine, in caso contrario, se siano ipotizzate — e quali — remore disciplinari per il menzionato giudice.

(4-03168)

(22 luglio 1986)

RISPOSTA. — Bruno Gubbini, arrestato il 23 febbraio 1971 e condannato definitivo con fine pena 18 giugno 2001, si trovava detenuto nella casa di

reclusione di Rebibbia dal 5 maggio 1985. In questo periodo di carcerazione, dopo il rigetto di una prima domanda di permesso, ottenne 3 permessi con scorta, non usufruiti per volontà dello stesso detenuto che, come spesso avviene, rifiutò l'accompagnamento con scorta.

Il 27 aprile 1986 il Gubbini rinnovò la richiesta allegando certificazione medica relativa a grave infermità della madre. La direzione della casa di reclusione fornì al riguardo indicazioni favorevoli, dando atto del positivo comportamento tenuto in istituto dal Gubbini, del suo impegno nel lavoro e sottolineando espressamente come «nonostante la pena abbastanza lunga e le evasioni del 1971 e del 1972, sembra avere caratteristiche di personalità tali da consentire un atto di fiducia nei suoi confronti».

Il magistrato di sorveglianza, visti i precedenti del detenuto e nonostante il lungo periodo già trascorso dalle evasioni compiute nei primi anni di detenzione, dispose una ulteriore istruttoria, chiedendo alla direzione dell'istituto una relazione comportamentale finalizzata ad eventuale concessione di permesso e alla stazione dei carabinieri competente di far accertare le effettive condizioni di salute della madre del Gubbini e la sua concreta possibilità di viaggiare per recarsi in Roma. L'unità sanitaria locale dell'Oltrepò Pavese confermò il grave stato di salute della donna che non appariva in grado di sostenere il viaggio.

La relazione comportamentale richiesta mise in luce il buon comportamento e la scrupolosità nel lavoro del Gubbini, che gli avevano fatto meritare un encomio del direttore. La concessione di un permesso senza scorta era definita opportuna, in quanto sarebbe stata percepita dall'interessato come prova di fiducia per spronarlo a continuare nel suo impegno.

Sulla base di tali elementi, il magistrato di sorveglianza concesse quindi, in data 10 giugno 1986, un permesso di giorni 5 con esenzione della scorta. Il provvedimento venne tuttavia impugnato dal procuratore della Repubblica in base all'assunto che le condizioni di salute della congiunta non erano particolarmente gravi.

Il 27 giugno 1986 il collegio respinse il reclamo interposto dal pubblico ministero confermando il provvedimento del 10 giugno 1986.

Il Gubbini, posto in permesso dalle ore 17,15 del 30 giugno 1986, non fece rientro alle ore 17,15 del 5 luglio e fu considerato «evaso» alle ore 6 del giorno 6 luglio 1986.

Come emerge da quanto precede, non sussistono nella fattispecie comportamenti suscettibili di valutazione in sede disciplinare.

Il Ministro di grazia e giustizia
ROGNONI

(21 novembre 1986)

MELOTTO. — *Al Ministro della sanità.* — Considerato:

che nelle aree funzionali del servizio sanitario nazionale preposte alla tutela della salute mentale si sta progressivamente sviluppando un acuto stato di disagio e di agitazione tra gli psicologi pischiatrici che svolgono la funzione di psicoterapeuta, ormai giustamente ritenuta fondamentale nella terapia finalizzata alla tutela della salute mentale, per la mancata applicazione, da parte di talune USL, delle norme contenute nel terzo comma dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1985, n. 207;

che tale ultima normativa, operando una interpretazione autentica delle disposizioni in materia contenute nelle leggi 18 marzo 1968, n. 431, e 21 giugno 1971, n. 515, riconosce il trattamento giuridico-normativo di equiparazione, anche ai fini dell'inquadramento nei ruoli nominativi regionali, degli psicologi psichiatrici equiparati agli psichiatri in quanto svolgenti funzioni psicoterapiche;

che, conseguentemente, ponendosi le disposizioni dell'articolo 13 della legge n. 207 come interpretazione autentica di altre norme legislative, esse non assumono carattere di transitorietà, nè si riferiscono esclusivamente agli aspetti attinenti l'inquadramento in ruolo del personale interessato ad esaurimento, sia in quanto esprimono un principio più generale, sia in quanto l'impostazione complessiva della legge n. 207 non si esaurisce nell'operare una sanatoria della situazione di fatto, bensì pone le premesse per evitare che in avvenire si verifichi nuovamente il fenomeno del precariato;

che, pertanto, la citata normativa dell'articolo 13 dell'anzidetta legge n. 207 opera un chiarimento definitivo in materia, dissipando ogni ambiguità interpretativa delle precedenti leggi del 1968 e del 1971, in relazione al posteriore decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1979, n. 761, che non ha previsto le figure professionali in questione;

che, perciò, va garantita l'immediata applicazione del terzo comma dell'articolo 13 della citata legge n. 207 sull'intero territorio nazionale, indipendentemente da modifiche da apportare al decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, non necessarie dal momento che *lex posterior derogat priori*;

che si rende necessario ed urgente apportare modifiche alla normativa concorsuale contenuta nel decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, relativamente alle modalità di accesso concorsuale per gli psicologi psichiatrici alle disposizioni dell'articolo 13 della legge n. 207 del 1985;

che, in attesa delle modifiche ora indicate, ove sia possibile e necessitato dalle situazioni contingenti, si potrebbero comunque applicare le norme regolamentari in materia concorsuale degli enti titolari della funzione psicoterapica, come previsto dal terzo comma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare:

a) per garantire la corretta applicazione di una legge nazionale sull'intero territorio della Repubblica;

b) per assicurare il naturale avvicendamento del personale dei servizi psicoterapici, attraverso l'espletamento di appositi concorsi, evitando qualsiasi dannosa interruzione di psicoterapie già avviate e salvaguardando una professionalità psicoterapeutica sempre più richiesta e necessaria.

(4-03398)

(22 ottobre 1986)

RISPOSTA. — L'articolo 14, terzo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207, si riferisce esclusivamente agli psicologi psichiatrici assunti per lo svolgimento di funzioni psicoterapiche fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

In conformità della predetta norma, l'inquadramento nelle relative posizioni funzionali di primario, aiuto e assistente è limitato soltanto agli psicologi che operano in ospedali psichiatrici, centri o servizi di igiene

mentale, dipendenti da province o enti, ai sensi delle leggi 18 marzo 1968, n. 431, e 21 giugno 1971, n. 515.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
CAVIGLIASSO

(10 novembre 1986)

PALUMBO. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso:

che l'interrogante ha più volte evidenziato, con precedenti interrogazioni, l'aggravarsi della situazione dell'ordine pubblico a Messina;

che nella città dello Stretto si sta svolgendo in questi giorni un maxiprocesso nei confronti di cosche caratterizzate da metodi operativi di tipo mafioso;

che il vile assassinio, avvenuto nel pomeriggio del 6 maggio ultimo scorso, di uno stimato penalista del foro messinese, stretto congiunto di valenti magistrati del distretto calabrese e difensore di numerosi imputati del maxiprocesso, testimonia in modo drammatico il salto di qualità compiuto dalla criminalità organizzata messinese, di cui peraltro nel recente passato si erano avvertite in modo evidente le prime avvisaglie,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno:

riesaminare le strategie e gli strumenti operativi per fronteggiare in maniera adeguata questa ennesima sfida nei confronti della società civile;

adottare indilazionabili misure per adeguare la pianta organica della questura di Messina alle nuove esigenze drammaticamente evidenziate dall'ultimo atto criminoso.

(4-02935)

(7 maggio 1986)

RISPOSTA. — Questo Ministero segue con attenzione l'evolversi delle condizioni dell'ordine e della sicurezza pubblica nella città di Messina ed in alcune aree della provincia.

Negli ultimi tempi, infatti, la delinquenza locale ha dimostrato accresciuta vitalità, mutuando particolari tecniche delittuose dalle organizzazioni criminali presenti in altre zone dell'Isola.

Per contrastare tale situazione, particolare cura viene riservata dalle forze di polizia all'attività preventiva, sotto il triplice profilo del controllo diffuso del territorio, della attività investigativa volta alla cattura dei latitanti, della applicazione delle misure di prevenzione a carico di soggetti socialmente pericolosi.

A tal fine, compatibilmente con le concorrenti esigenze delle altre sedi parimenti colpite da fenomeni delinquenziali, vengono rafforzate le strutture di polizia.

In particolare, nello scorso mese di giugno, è stato possibile disporre l'invio alla questura di Messina di 15 agenti.

Un ulteriore incremento di personale potrà essere considerato nella predisposizione di futuri piani di assegnazione di allievi, al termine dei prescritti corsi di istruzione.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(19 novembre 1986)

PETRARA, DI CORATO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso:

che l'interruzione dei lavori di sistemazione della strada statale n. 634, in corrispondenza dell'innesto alla circonvallazione di Rutigliano (Bari), e la mancanza di qualsiasi segnaletica sono causa di continui mortali incidenti per l'intenso traffico che si registra nella zona;

che, sulla strada statale n. 634, all'altezza del chilometro 12,500, sulla Rutigliano-Conversano, proprio in corrispondenza della zona commerciale ed artigianale, si è verificato l'ennesimo incidente mortale in cui ha perso la vita il signor Vito Daddabbo, muratore 49enne, lasciando la moglie e 4 figli, dopo che in poco tempo si sono registrati altri 3 morti e numerosi feriti;

che l'amministrazione comunale, interpretando le giuste rimostranze della città e le forti proteste delle forze sociali, ha più volte segnalato alla direzione dell'ANAS il grave pericolo costituito dalla mancata sistemazione dell'«incrocio della morte» e ha sollecitato il completamento dei lavori fermi da lungo tempo, inspiegabilmente;

che, con l'approssimarsi della campagna dell'uva, entreranno in funzione gli stabilimenti di distilleria e per l'esportazione dell'uva, e quindi aumenterà l'afflusso dei mezzi nella zona,

gli interroganti chiedono di conoscere:

a) se non si ritiene urgente impartire le necessarie disposizioni alla direzione generale dell'ANAS perchè siano avviati a soluzione i problemi relativi ai lavori di sistemazione e di ammodernamento della strada statale n. 634, Rutigliano-Conversano, con particolare riguardo al completamento del tratto di strada che attraversa la zona commerciale ed artigianale;

b) se non si ritiene di considerare detti lavori indifferibili, urgenti e prioritari rispetto alle esigenze regionali e quindi tali da essere inseriti nel piano triennale.

(4-01960)

(12 giugno 1985)

RISPOSTA. — In riferimento alla interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

La strada statale n. 634 attraversa, lungo il suo percorso, una zona produttiva nel comune di Rutigliano.

Detto tratto di strada attualmente è oggetto di due separati interventi straordinari da parte dell'ANAS. Infatti, a seguito della statizzazione della variante di Noicattaro e Rutigliano, costruita dall'amministrazione provinciale di Bari, sono stati appaltati i relativi lavori di adeguamento che prevedono pure la sistemazione a raso dell'innesto sulla Rutigliano-Conversano.

Inoltre, a seguito di economie realizzate nell'esecuzione dei «lavori di sistemazione della strada statale n. 634 tra i chilometri 16 e 26 compresa la variante di Conversano», è stato possibile dare corso ai lavori di allargamento e correzione dell'andamento altimetrico del tratto di strada compreso tra le varianti di Conversano e Rutigliano, precisamente del tratto compreso tra i chilometri 11 e 16.

Con l'esecuzione di detti lavori, la cui ultimazione è prevista nel corso del corrente anno, verrà assicurata una adeguata scorrevolezza del traffico lungo l'intero tronco della statale in questione.

È da evidenziare, tuttavia, che il comune di Rutigliano ha previsto la localizzazione della citata zona produttiva in due tratti di fasce ai margini della strada statale n. 634, con accessi diretti sulla stessa e senza prevedere alcuna viabilità complanare di servizio, che sarebbe indispensabile per disciplinare l'accesso alla arteria.

Peraltro detti insediamenti vengono a ricadere in adiacenza dell'innesto, alla strada statale n. 634, della tangenziale di Noicattaro a Rutigliano, attualmente sistemato a raso. Ciò può pregiudicare la sicurezza del traffico che è certamente destinato a divenire sempre più pesante, con il progressivo sviluppo della zona industriale e il conseguente aumento del traffico pesante.

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

(14 novembre 1986)

PISANÒ. — *Ai Ministri delle finanze e della difesa.* — Premesso:

che il museo storico di Voghera ha ricevuto in donazione l'autovettura A 112 sulla quale il 3 settembre 1982 vennero massacrati dalla mafia a Palermo il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e sua moglie Emanuela Carraro Setti;

che il museo storico di Voghera, in data 10 settembre 1984, ha chiesto al competente Ministero delle finanze l'esenzione di detta vettura dal pagamento del bollo di circolazione trattandosi di automobile divenuta cimelio storico;

che il Ministero delle finanze, direzione generale delle tasse e delle imposte dirette sugli affari, ha risposto solo in data 1° settembre 1985 (divisione XI, protocollo 345682/84) respingendo la richiesta avanzata dal museo storico di Voghera;

che la vettura è ancora intestata alla signora Emanuela Carraro Setti Dalla Chiesa, la quale, sia pure per interposta persona, è così tenuta ancora al pagamento del bollo della sua vettura sulla quale è stata assassinata,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per concedere il beneficio fiscale dell'esenzione dal pagamento del bollo, previsto per gli autoveicoli di interesse storico, anche alla vettura di proprietà della signora Emanuela Carraro Setti Dalla Chiesa, ponendo fine ad una situazione assurda e vergognosa per lo Stato italiano.

(4-03306)

(24 settembre 1986)

RISPOSTA. — L'articolo 5, comma 34, della legge 28 febbraio 1983, n. 53, dispone l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche esclusivamente a favore dei veicoli e motocicli di interesse storico, iscritti nei registri: «Automotoclub storico italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo». Da tale limitazione si evince chiaramente che l'interesse storico considerato dal legislatore per l'attribuzione del beneficio fiscale è quello proprio del veicolo a motore come tale, connesso all'esistenza di quei requisiti (anzianità, caratteristiche tecniche, stato di conservazione, eccetera) il cui possesso è espressamente richiesto per la

iscrizione nei richiamati registri dai rispettivi regolamenti tecnici. Ne discende che l'autovettura cui l'interrogazione si riferisce, non iscritta nè — si ritiene — dotata dei requisiti per l'iscrizione nei registri tassativamente elencati nell'articolo 5 della citata legge n. 53, non può fruire della richiesta esenzione.

Il Governo, peraltro, nel pieno convincimento che il caso rappresentato meriti adeguata considerazione, non mancherà di farsi carico del problema valutando l'opportunità di proporre al Parlamento l'emanazione di una norma che preveda l'esenzione dal tributo per gli autoveicoli affidati a musei aventi particolari requisiti e finalità e da questi esclusivamente destinati agli specifici fini istituzionali.

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

(15 novembre 1986)

RUFFINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — In relazione al fatto che sta per essere effettuato il trasferimento del grano tenero dall'Inghilterra all'Italia tramite l'AIMA, l'interrogante chiede di conoscere con la necessaria urgenza:

a) se sia vero che nello stoccaggio del grano siano state preferite alcune sedi portuali a danno di altre;

b) se risponde a verità la notizia che l'AIMA per tale operazione si sia valsa prevalentemente di uno stesso gruppo societario, sia pure con diverse denominazioni sociali;

c) quali ragioni stanno alla base di tali scelte.

(4-02585)

(6 febbraio 1986)

RISPOSTA. — La notizia secondo la quale, nel trasferimento in corso di 300.000 tonnellate di grano tenero dall'organismo di intervento inglese a quello italiano, siano state preferite alcune strutture, facenti parte di uno stesso gruppo societario, non è esatta.

Infatti, il piano di distribuzione del grano fra i silos dei diversi assuntori disponibili ripete quello già approntato in occasione del precedente trasferimento di grano dall'organismo di intervento francese.

I risultati positivi di tale esperienza, sia per la funzionalità dei magazzini, sia per la loro localizzazione in prossimità delle industrie utilizzatrici del prodotto, hanno consigliato di ripeterne il piano organizzativo.

Naturalmente, nell'esecuzione di tale piano, si è dovuto tenere conto delle attuali possibilità operative e di stoccaggio degli enti assuntori nel corso dell'attuale campagna di commercializzazione in relazione alle giacenze in atto ed alle disponibilità d'immagazzinamento assicurate dagli stessi all'AIMA.

Le strutture portuali che riceveranno il prodotto, comunque, appartengono ad una molteplicità di società, senza alcuna preferenza per quelle appartenenti ad un unico gruppo.

In definitiva, la scelta dei silos portuali è avvenuta secondo i seguenti criteri:

sono state utilizzate le strutture portuali appartenenti agli enti già

iscritti all'albo degli assuntori ed operanti nel corso della campagna di commercializzazione cerealicola 1985-86;

sono stati individuati i porti nel cui *hinterland* esistono strutture mangimistiche di allevamento, in grado di utilizzare successivamente il prodotto;

i porti interessati sono ubicati lungo tutte le coste italiane, ad eccezione di quelle del Veneto, così come prescritto dal regolamento che ha disposto il trasferimento del grano in silos portuali.

Il piano di ricevimento del prodotto è stato eseguito secondo quanto risulta da appositi prospetti, nei quali sono precisati le quantità immagazzinate in ciascuna struttura portuale e gli enti assuntori del relativo servizio di ricevimento e stoccaggio.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

(22 novembre 1986)

SPANO Ottavio, FABBRI, SELLITTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

come intenda intervenire per la situazione creatasi nel comune di Palau (Sassari) dove il sindaco rifiuta di dimettersi malgrado non abbia più la fiducia di tre dei quattro assessori componenti la giunta e di nove dei quindici consiglieri comunali i quali hanno votato una mozione di sfiducia e costituito formalmente una nuova maggioranza già in una seduta del consiglio comunale del 24 ottobre 1985 (nel corso di questi mesi è stata avviata la procedura di revoca basata su ampie e documentate motivazioni, con tre deliberazioni regolari adottate dal consiglio comunale, ove il comportamento del sindaco ha determinato una paralisi degli organi e dell'attività amministrativa creando disagi all'intera comunità);

se non intenda promuovere l'applicazione dell'articolo 149 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, che, secondo il parere espresso in ordinanza generale del Consiglio di Stato il 19 giugno 1969, dà facoltà al Governo di revocare il sindaco mediante decreto del Presidente della Repubblica;

se nel frattempo sia pervenuta la relazione da parte delle autorità competenti, ai fini della emanazione del decreto di revoca.

(4-03399)

(22 ottobre 1986)

RISPOSTA. — Ai sensi della vigente normativa, il provvedimento di revoca del sindaco può essere assunto autonomamente dal consiglio comunale quando concorra il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti ed è invece rimesso alla mera facoltà del Governo allorchè la deliberazione consiliare, pur non raggiungendo tale *quorum* speciale, sia assunta dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

In tal senso, infatti, il Consiglio di Stato si è pronunciato in adunanza generale, risolvendo un contrasto interpretativo che si era determinato in seno allo stesso consesso nella sede consultiva ed in quella giurisdizionale (sentenza Consiglio di Stato del 19 giugno 1969).

In tale quadro normativo, che rimette al vertice dell'Esecutivo — nella sua espressione collegiale — l'adozione del provvedimento, l'atto di revoca si configura come una *extrema ratio* sottoposta a valutazione ampiamente discrezionale.

È da rimarcare, a tal proposito, che la disciplina vigente non prevede un sistema di decadenza del sindaco, in conseguenza dell'approvazione di una mozione di sfiducia, da parte del consiglio.

La ragione che sottende a tale principio non può che essere riferita alla volontà di salvaguardare la stabilità dell'organo.

È da sottolineare, sotto altro aspetto, come la diversa fattispecie della rimozione del sindaco sia tassativamente circoscritta, a norma dell'articolo 149 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1915, alle ipotesi di persistente inosservanza degli obblighi di legge o di gravi motivi di ordine pubblico. Se, quindi, in presenza di tali circostanze deve procedersi alla rimozione, queste stesse ragioni non possono essere addotte a motivo della revoca.

L'estrema cautela che circonda il provvedimento trova inoltre conforto in altre considerazioni svolte dal Consiglio di Stato.

L'autorevole consesso si è in più occasioni soffermato sulla assoluta necessità che una adeguata motivazione accompagni il provvedimento rilevando che la proposta di revoca non può ritenersi motivata quando «enunci cause generiche» o comunque riferibili a meri dissidi (Consiglio di Stato, sezione quinta, 10 maggio 1957, n. 301). Al contrario, è stato ritenuto assolutamente necessario — poichè la revoca incide sull'esercizio di un diritto soggettivo, *ius in officio* — che la proposta enunci fatti «concreti e specifici», tali da far luogo ad una «vera e propria contestazione di addebiti», ponendo il sindaco in condizione di conoscere preventivamente tutte le circostanze e le contestazioni mossegli (Consiglio di Stato, sezione quinta, 16 ottobre 1964, n. 1157).

Ulteriore riprova della eccezionalità e peculiarità dell'istituto è, peraltro, testimoniata dalla complessità del procedimento.

Non a caso, infatti, l'articolo 149 del testo unico del 1915 impone la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale in ciascuna delle tre successive deliberazioni, sulle quali si coinnesta la facoltà del Governo di pronunciarsi.

Al riguardo è opportuno far presente che, nei pochi casi in cui è stato investito del problema, il Governo ha conformato la sua azione a ragionata prudenza e a ben ponderata cautela. Anche per volontà di rispetto del principio di autonomia ed in considerazione del carattere straordinario ed eccezionale del provvedimento, il Governo non ha ritenuto di dover adottare, dal 1970 ad oggi, alcun atto di revoca del sindaco.

Si ritiene, infatti, che i presupposti di legittimità dell'iniziativa governativa in materia debbano ricercarsi nella particolare gravità e nella incontestabilità degli addebiti mossi al sindaco, sempre che essi, pur non integrando le fattispecie che giustifichino la sua sospensione o rimozione, purtuttavia costituiscano oggettive e ripetute ipotesi di mancato esercizio della funzione, con particolare riguardo ai poteri di impulso e di iniziativa.

Nel comune di Palau, il ribaltamento della maggioranza, verificatosi alla fine del 1985, sembra aver configurato piuttosto l'ipotesi di «una pesante situazione di contrasto interno fra le componenti del Consiglio comunale» che, di per sè, non postula la necessità dell'intervento governativo, come ha autorevolmente osservato il Consiglio di Stato con parere n. 684 della prima sezione, in data 9 ottobre 1981.

Nella stessa pronuncia il massimo organo consultivo dello Stato ha fatto rilevare che, ove sussista una situazione di stasi amministrativa all'inter-

no del comune, l'attenzione degli organi governativi deve piuttosto rivolgersi — previo accertamento dei necessari presupposti — alle ipotesi sanzionatorie della sospensione e dello scioglimento del consiglio ai sensi dell'articolo 323 del testo unico del 1915.

Nella situazione concreta del comune di Palau non può certo parlarsi di paralisi amministrativa, dato che il consiglio comunale non ha mai cessato di operare, sia pure con temporanei rallentamenti, ponendo sempre in essere gli essenziali atti di gestione.

Infatti, con deliberazioni del 6 dicembre 1985 e del 10 ottobre 1986, ambedue ravvisate legittime dall'organo di controllo, il consiglio comunale ha approvato rispettivamente i conti consuntivi del 1983 e del 1984. Anche il bilancio di previsione per l'anno in corso, inizialmente approvato il 18 agosto 1986 e poi annullato in sede di controllo, è stato di recente riapprovato con delibera dell'11 settembre, esaminata senza rilievi dal CORECO. Con altre deliberazioni sono stati nominati i revisori dei conti per l'anno 1985, è stata costituita la commissione elettorale comunale ed è stato eletto il rappresentante del comune presso la comunità montana.

Anche la giunta municipale non ha interrotto la sua attività. Ne sono testimonianza le 23 sedute in cui il consesso, dall'inizio dell'anno, ha regolarmente deliberato.

Pertanto il Governo — con il sostegno delle argomentazioni che precedono, in linea con l'orientamento del Consiglio di Stato ed in coerenza con l'indirizzo seguito per il passato — ritiene che, nel caso di specie, non sussistano i presupposti necessari per far luogo all'atto della revoca del sindaco.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(20 novembre 1986)

VETTORI, POSTAL, KESSLER. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

se abbia notizia, quanto meno dalle segnalazioni di vari ordini professionali, delle difficoltà di numerosi cittadini o dei tecnici in ordine alla tempestiva dichiarazione delle opere interne di cui all'articolo 48 della legge n. 47 del 1985 e alla tempestiva presentazione, in esenzione dal diritto fisso erariale, della documentazione per l'iscrizione catastale degli edifici;

se non ritenga, visto l'elevatissimo numero delle pratiche di iscrizione in catasto di edifici anche di antica data ma non censiti perchè considerati rurali, di disporre una congrua proroga per ambedue le scadenze previste dalla vigente legislazione.

(4-03182)

(23 luglio 1986)

RISPOSTA. — In riferimento alla interrogazione sopra specificata, si fa presente quanto segue.

Il termine per la presentazione al sindaco delle relazioni di cui all'articolo 48 della legge n. 47 del 1985 è scaduto il 30 giugno 1986 e non appare necessario nè opportuno riaprirlo. Comunque, il Ministero dei

lavori pubblici ha emanato, in data 18 luglio 1986, una circolare (n. 3466/25) per precisare che coloro i quali non abbiano provveduto entro il termine stabilito a presentare la relazione sulle opere interne realizzate prima dell'entrata in vigore della legge n. 47 del 1985 non incorrono in alcuna sanzione, salvo dover dimostrare, in caso di contestazione, che le opere sono state eseguite prima di quella data.

Il termine per l'iscrizione in catasto delle opere ultimate entro la data sopra detta è stato prorogato, con il decreto-legge 30 settembre 1986, n. 605, fino al 30 giugno 1987.

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

(17 novembre 1986)